

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1998

Forfettizzazione e liquidazione *una tantum* degli assegni
in favore di ex militari già dipendenti dall'amministrazione
italiana dell'Eritrea

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, concernente l'ipotesi di liquidazione forfettaria delle pensioni ordinarie e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, attualmente in pagamento a favore degli ex combattenti eritrei, è stato predisposto considerando i seguenti parametri:

il numero dei titolari di pensioni, assegni, sussidi e assegnazioni vitalizie diverse, previsti dalle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, e 25 febbraio 1981, n. 63, che risultano in pagamento presso la Direzione provinciale del Tesoro di Roma — reparto estero — che nel primo bimestre dell'anno 1995 risultava di 363 unità;

il numero dei titolari di assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, conferite ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto-legge 17 dicembre 1931, n. 1786, che dai tabulati, forniti dalla Direzione provinciale del Tesoro di Roma, risulta pari a 680 unità;

l'importo medio *pro capite* della pensione od assegno pari a lire 300.000;

l'importo medio *pro capite* dell'assegno per medaglie pari a lire 377.000;

l'importo della spesa annua per pensioni ed assegni in pagamento nell'anno 1994 di lire 108.900.000;

la nuova rata di assegni per medaglie, rivalutata amministrativamente a partire dal 1° luglio 1981 applicando i miglioramenti relativi agli importi stabiliti nelle identiche misure per gli assegni conferiti ai militari italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalle leggi 10 ottobre 1989, n. 342, e 27 giugno 1991, n. 199, per l'anno 1994 risulta pari a lire 256.000.000;

l'importo *una tantum* da liquidare per la forfettizzazione in oggetto è stato determinato considerando tre annualità degli assegni in pagamento.

Tutto ciò considerato, si rileva che l'onere complessivo derivante dal provvedimento di liquidazione e forfettizzazione delle pensioni in pagamento agli ex combattenti eritrei è di circa lire 1.100 milioni.

RELAZIONE TECNICA

Parametri:

Numero pensioni ordinarie	363
Numero titolari assegni medaglie	680
Importo medio <i>pro capite</i> pensioni	300.000
Importo medio <i>pro capite</i> medaglie	377.000
Spesa annua pensioni	107.900.000
Spesa annua assegni per medaglie	256.360.000
Annualità	3

Calcolo oneri:

<i>a)</i> Pensioni	
363 x 300.000 = 108.900 x 3 =	326.700.000
<i>b)</i> Medaglie	
680 x 377.000 = 256.360.000 x 3 =	769.080.000
	<hr/>
Totale <i>a) + b)</i> ...	1.095.780.000

L'onere complessivo derivante dal provvedimento è valutato in circa lire 1.100 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalla cessata amministrazione italiana della Eritrea, concessi in base alle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117, nonchè gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e corrisposti a cura del Reparto estero della Direzione provinciale del Tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti a decorrere dal giorno successivo a tale data e sostituiti dalla corresponsione di una somma *una tantum*, pari a lire 1.100 milioni, che viene liquidata forfettariamente allo Stato eritreo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.